



SOMMARIO



SIMEST LANCIAMO DUE NUOVI STRUMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ITALIANE: AL VIA IL "CONTRIBUTO EXPORT SU LEASING ALL'ESPORTAZIONE" E IL "CONTRIBUTO EXPORT SU LETTERE DI CREDITO".



LE NUOVE REGOLE EUROPEE (EBA) IN MATERIA DI CREDITO E DEFAULT IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021, SOGLIA DI RILEVANZA PIÙ STRINGENTE E ADDIO ALLE COMPENSAZIONI - Q&A DI BANKITALIA.



BREXIT E NUOVA MARCATURA DI PRODOTTO NEL REGNO UNITO: DAL 1° GENNAIO 2021 IN VIGORE LA MARCATURA UKCA (UK Conformity Assessed), COSA PREVEDE IL PERIODO TRANSITORIO.



SAVE THE DATE!



MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2021 ore 09:00 - 11:00

Webinar: "BREXIT: Novità 2021 in materia di Iva, Trasporti, Dogane o Origine".

Ne parleremo con il Dr. Mattia Carbognani dello Studio Toscano-Carbognani.



SIMEST LANCIA DUE NUOVI STRUMENTI AGEVOLATI PER LE IMPRESE ITALIANE: AL VIA IL “CONTRIBUTO EXPORT SU LEASING ALL’ESPORTAZIONE” E IL “CONTRIBUTO EXPORT SU LETTERE DI CREDITO”.

Il punto

simest

gruppo cdp

Con lo strumento “**Contributo Export**”, Simest intende rafforzare la competitività delle **imprese esportatrici di beni strumentali e servizi**, offrendo l’opportunità di **finanziare a medio-lungo termine (≥ 24 mesi) i propri acquirenti esteri** ad un tasso fisso di interesse agevolato. Si tratta di uno strumento di supporto **completamente gratuito**, finalizzato a rafforzare la competitività, soprattutto nella fase di aggiudicazione di commesse internazionali, potendo offrire al cliente estero un **tasso d’interesse minimo agevolato** a supporto dei propri finanziamenti a medio lungo termine per l’export.

In questo contesto, Simest ha di recente reso operativi due nuovi strumenti, derivanti da risorse gestite per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: il “**Contributo su Leasing all’Esportazione**” e il “**Contributo su Lettere di Credito Export**”.

I due nuovi strumenti si affiancano ai già operativi “**Contributo Export su Credito Fornitore**” e “**Contributo Export su Credito Acquirente**”, che Simest eroga a sostegno delle aziende italiane esportatrici di beni di investimento e servizi.

Di seguito riportiamo alcune brevi schede informative dei 4 contributi previsti.

La scheda

“CONTRIBUTO SU LEASING ALL’ESPORTAZIONE” (NEW)

Strumento

Agevolazione a fondo perduto in c/ interessi.

Finalità

Intervento rivolto alle **imprese italiane che concedono in leasing a medio lungo termine beni strumentali e relativi servizi**.

Possono beneficiarne anche **le società di leasing italiane** che acquistano beni e servizi da produttori italiani per concederli in leasing a controparti estere.

Beneficiari

Il contributo è concesso al *lessor* (o locatore) italiano, a parziale o totale riduzione del **costo dello smobilizzo** di titoli di pagamento (ivi incluso crediti nella forma di lettere di credito stand by e lettere di garanzia autonome e irrevocabili, laddove applicabili) emessi dal *lessee* (locatario) estero a fronte di contratti di locazione (finanziaria o operativa) di beni e servizi di investimento.

Per maggiori informazioni

Link al sito Simest:

<https://www.simest.it/contributo-export/leasing-all'esportazione>

La scheda	"CONTRIBUTO SU LETTERE DI CREDITO EXPORT" (NEW)
Strumento	Agevolazione a fondo perduto in c/ interessi
Finalità	L'intervento si rivolge alle imprese italiane che richiedono il pagamento delle proprie commesse estere tramite una lettera di credito emessa da una banca estera e finanziata a medio lungo termine da una banca italiana confermante. L'agevolazione si propone di rendere più competitivo il tasso d'interesse dell'intera operazione.
Beneficiari	Contributo concesso alla banca emittente estera , per ridurre il costo complessivo in conto interessi del finanziamento a medio lungo termine di lettere di credito export, nella forma della stabilizzazione del tasso della lettera di credito ad un tasso fisso agevolato pari al CIRR e di un contributo in conto interesse a fondo perduto .
Per maggiori informazioni	Link al sito Simest: https://www.simest.it/contributo-export/conferme-lc-export
La scheda	"CONTRIBUTO EXPORT SU CREDITO FORNITORE"
Strumento	Agevolazione a fondo perduto in c/ interessi
Finalità	Minimizzare il costo della dilazione di pagamento delle forniture, con erogazione in un'unica soluzione direttamente all'esportatore.
Beneficiari	Contributo concesso all'esportatore italiano a parziale o totale riduzione del costo dello smobilizzo di titoli di pagamento (ivi incluso crediti nella forma di lettere di credito stand by e lettere di garanzia autonome e irrevocabili) emessi dall'acquirente estero a fronte di contratti di esportazione di beni e servizi di investimento.
Per maggiori informazioni	Link al sito Simest: https://www.simest.it/contributo-export/contributo-export-su-credito-fornitore
La scheda	"CONTRIBUTO EXPORT SU CREDITO ACQUIRENTE"
Strumento	Agevolazione a fondo perduto in c/ interessi – stabilizzazione tasso
Beneficiari	Contributo concesso all'acquirente estero , per ridurre il costo complessivo in conto interessi dei propri finanziamenti export, nella forma della stabilizzazione del tasso del finanziamento ad un tasso fisso agevolato pari al CIRR e di un contributo in conto interesse a fondo perduto.
Per maggiori informazioni	Link al sito Simest: https://www.simest.it/contributo-export/contributo-export-su-credito-acquirente



LE NUOVE REGOLE EUROPEE (EBA) IN MATERIA DI CREDITO E DEFAULT IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021, SOGLIA DI RILEVANZA PIÙ STRINGENTE E ADDIO ALLE COMPENSAZIONI - Q&A DI BANKITALIA.

Il punto

Come noto, dal 1° Gennaio di quest'anno è entrata in vigore una nuova definizione di **default bancario**, come prevista dal Regolamento UE, sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).

La nuova disciplina di classificazione dei debitori in "**default**" (*ovvero, in stato di inadempienza di un'obbligazione verso la banca*) stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelle finora adottate dagli intermediari finanziari e se è vero che da un lato non modifica la procedura delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi nell'ambito del processo di valutazione del **merito creditizio** dei clienti (*gli intermediari segnalano un cliente "in sofferenza" solo se ritengono che abbia difficoltà permanenti nel restituire il debito*), dall'altro incide però sui **requisiti patrimoniali minimi obbligatori** per le banche e gli intermediari finanziari.

Tali regole non rappresentano però un cambiamento improvviso e repentino, perché i criteri che le banche devono utilizzare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinati a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche, entrato in vigore il 1° gennaio 2014; per assicurarne un'applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l'EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili – appunto - dal 1° gennaio 2021.

Le regole che da quest'anno tutte le banche devono applicare prevedono l'**automatica classificazione in default** delle imprese che presentano **arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi** sulle esposizioni (capitale, interessi e commissioni) che esse hanno nei confronti della propria banca.

Un arretrato è definito rilevante se di ammontare **superiore a 500 euro** (relativo a uno o più finanziamenti) e se rappresenta **più dell'1% del totale delle esposizioni** dell'impresa verso la banca.

Per le **persone fisiche e le piccole e medie imprese** con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l'importo dei 500 euro è ridotto a **100 euro**.

Diversamente dal passato, **l'impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare** gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default (*es. utilizzare linee di cassa per compensare rate di finanziamenti*). In linea generale, **la classificazione dell'impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.**

	<p>Per uscire dal default dovranno passare 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default.</p> <p>Per le imprese è fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche, anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l'impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.</p> <p>L'entrata in vigore delle nuove regole, ancorchè ampiamente preannunciata, ha destato preoccupazione, anche in relazione al momento difficile che stiamo attraversando, per cui Bankitalia ha ritenuto utile pubblicare le risposte ad alcuni dei dubbi più frequenti, i cui chiarimenti riportiamo di seguito, quale contributo alla chiarezza.</p>
Q&A	LE RISPOSTE DI BANKITALIA
Q1	<i>E' vero che le regole sul default in vigore dal 1° Gennaio 2021 sono più stringenti e possono riflettersi sulle condizioni creditizie in Italia?</i>
	<p>Le nuove regole sono il frutto di un compromesso negoziale europeo, con posizioni di partenza molto differenti; per l'Italia esse introducono criteri differenti da quelli attualmente utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti, risultano più stringenti; per altri paesi possono invece risultare più lasche.</p> <p>La classificazione in <i>default</i> sulla base dei nuovi criteri, come in tutte le situazioni di default, può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione può come conseguenza comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio.</p> <p>La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie <i>policy</i>, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. Per questo motivo è importante che gli intermediari forniscano informazioni e assistenza ai propri clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina.</p> <p>La Banca d'Italia ha chiesto nei giorni scorsi a banche e intermediari finanziari di adoperarsi in tal senso.</p>
Q2	<i>È vero che è sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default?</i>
	<p>No, non è corretto. È necessario che lo sconfinamento superi la "soglia di rilevanza", cioè che superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 o 500 euro, a seconda della natura del debitore), sia quella relativa (1% dell'esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).</p>

Q3	<i>Per effetto delle nuove regole europee sulla definizione di default, dal 1° gennaio è vietato lo sconfinamento ("andare in rosso sul conto")?</i>
	Lo sconfinamento, come suggerito dal termine stesso, rappresenta un utilizzo dei fondi per importi superiori alle disponibilità presenti sul conto o al fido accordato; la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può anche applicare commissioni (la cosiddetta CIV, commissione di istruttoria veloce). Dal 1° gennaio, come in passato, le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, che può consentire oppure rifiutare lo sconfinamento. È quindi importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.
Q4	<i>Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, è classificato automaticamente anche "a sofferenza" nella Centrale dei Rischi?</i>
	No. La definizione di "sofferenze" non viene toccata dalle nuove regole europee sul default. Gli intermediari segnalano un cliente "in sofferenza" solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. Non vi è dunque alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto, non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l'intero sistema bancario.
Q5	<i>È vero che le nuove regole europee sulla definizione di default hanno un impatto rilevante sulle segnalazioni nella Centrale dei rischi?</i>
	No, non è corretto. Le nuove regole hanno un impatto molto limitato sulla rappresentazione della clientela nelle informazioni della Centrale dei Rischi che la Banca d'Italia mette a disposizione degli intermediari (banche e società finanziarie) e che questi utilizzano nelle proprie valutazioni del "merito di credito". L'unica innovazione riguarda la classificazione "a sofferenza", che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni - positive e negative - che lo riguardano disponibili all'interno del gruppo stesso. Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo, ancorché fosse una prassi verosimilmente diffusa. Non c'è invece alcun impatto sull'altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa (i cosiddetti "inadempimenti persistenti"), che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati se superano i 90 giorni.

**CLASSIFICAZIONE DELL'IMPRESA IN DEFAULT:
TABELLA DI RAFFRONTO FRA VECCHIE E NUOVE REGOLE.**

Aspetti principali	Vecchie regole (fino al 31.12.2020)	Nuove regole (dal 01/01/2021)
Definizione di default	Quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1. La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie. 2. Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una esposizione rilevante.	Medesima definizione.
Soglia di rilevanza dell'arretrato e classificazione a default	5% del maggiore dei seguenti valori: ▪ media delle quote scadute o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; ▪ quota scaduta o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data della segnalazione.	La soglia è superata quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: ▪ Esposizioni verso imprese: - Componente assoluta = 500 € - Componente relativa = 1% dell'esposizione complessiva ▪ Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 mln. di euro: - Componente assoluta = 100 € - Componente relativa = 1% dell'esposizione complessiva
Compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca	Consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente.	La compensazione non è più consentita . Di conseguenza, ciascuna banca o intermediario è tenuto a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Estensione del default di un'esposizione a tutte le altre esposizioni	Il default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l'impresa possa essere classificata come PMI e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 mln. di euro, l'estensione può non essere automatica.	Idem
Effetto contagio	A discrezione della banca	Le banche dovrebbero censire le connessioni economiche e giuridiche tra i propri clienti , in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso.



BREXIT E NUOVA MARCATURA DI PRODOTTO NEL REGNO UNITO: DAL 1° GENNAIO 2021 IN VIGORE LA MARCATURA UKCA (UK Conformity Assessed), COSA PREVEDE IL PERIODO TRANSITORIO.

Il Punto



A seguito di alcune richieste in tal senso pervenute, riepiloghiamo, a beneficio di tutte le aziende interessate, gli effetti della Brexit sulle **marcature dei prodotti**, in quanto dal 1° Gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove leggi e nuovi regolamenti nazionali in Gran Bretagna.

Ricordiamo che il regolamento equivalente alla Direttiva Macchine in Gran Bretagna è il Supply of Machinery (Safety) Regulations del 2008, che è il recepimento britannico della Direttiva Macchine.

Dal 2019 sono stati introdotti emendamenti propedeutici alla Brexit, con l'introduzione del marchio UKCA e la definizione della dichiarazione "UK Declaration of Conformity".

La nuova tipologia di marcatura denominata **UKCA (UK Conformity Assessed)**, che va a sostituire la marcatura CE, è in vigore dal 1° gennaio 2021, ma vediamo le tappe che ne accompagneranno la piena introduzione:

Gli step

- ✓ Per quanto riguarda le macchine, è previsto un **periodo transitorio di un anno** durante il quale in Gran Bretagna verrà ancora riconosciuto il marchio CE.
- ✓ Durante questo periodo le aziende **potranno continuare a fornire macchine marcate CE** o scegliere se iniziare ad utilizzare fin da subito anche il marchio UKCA. Se però, durante tale periodo di transizione, dovessero esserci modifiche alle normative, che creino **divergenze tra i requisiti per la marcatura CE e quelli per la marcatura UKCA**, non sarà però possibile importare tale prodotto in Gran Bretagna se unicamente marcato CE.
- ✓ **Dal 1° gennaio 2022**, terminato il periodo di transizione, la marcatura CE cesserà di essere riconosciuta in Gran Bretagna e il marchio UKCA diventerà obbligatorio.
- ✓ **Fino al 1° gennaio 2023** sarà sufficiente avere un documento che attesti la conformità UKCA del prodotto, ma dopo tale data occorrerà provvedere all'applicazione indelebile del marchio UKCA sul prodotto.
- ✓ Il marchio **UKCA sarà valido unicamente in Inghilterra, Scozia e Galles**. Per l'importazione di prodotti in Nord Irlanda, rimane necessaria la marcatura CE o la marcatura UK (NI).
- ✓ Il marchio **UKCA non sarà riconosciuto al di fuori del Regno Unito** e i prodotti che saranno esportati dal Regno Unito nell'Unione Europea continueranno a necessitare della marcatura CE.

<p>Le aree prodotto interessate</p>	<p>Il Dipartimento per le Imprese, l'Energia e la Strategia industriale del Regno Unito ha pubblicato una Guida relativa all'introduzione del nuovo marchio UKCA, che – come detto in precedenza - coprirà la maggior parte dei prodotti che prima richiedevano la marcatura CE. Tra le aree di prodotto che rientrano in questa fattispecie troviamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Apparecchi a gas;</i> ▪ <i>Apparecchiature elettriche a bassa tensione;</i> ▪ <i>Apparecchiature radio;</i> ▪ <i>Attrezzature a pressione;</i> ▪ <i>Aerosol;</i> ▪ <i>Ascensori;</i> ▪ <i>ATEX;</i> ▪ <i>Compatibilità elettromagnetica;</i> ▪ <i>Dispositivi di protezione individuale;</i> ▪ <i>Ecodesign;</i> ▪ <i>Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;</i> ▪ <i>Macchinari;</i> ▪ <i>Recipienti semplici a pressione;</i> ▪ <i>Restrizioni di sostanze pericolose.</i> ▪ <i>Rumore esterno;</i> ▪ <i>Sicurezza dei giocattoli;</i> ▪ <i>Strumenti per pesare non automatici;</i> ▪ <i>Strumenti di misura.</i> <p>Per le seguenti aree di prodotto, saranno invece previste regole speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Dispositivi medici;</i> ▪ <i>Esplosivi ad uso civile.</i> ▪ <i>Interoperabilità ferroviaria;</i> ▪ <i>Prodotti da costruzione</i> <p>La Guida fornisce anche indicazioni su aspetti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la Dichiarazione di Conformità UK; ▪ l'apposizione del marchio; ▪ la conservazione della documentazione; ▪ l'utilizzo degli altri contrassegni. <p>Per tutti gli approfondimenti, di seguito il link alla Guida: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking</p>
<p>La Guida</p>	<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p> <p>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</p>